Allegato 3

COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Provincia di Piacenza

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CORTEMAGGIORE E L'ENTE DEL TERZO SETTORE
……
PER LA REALIZZAZIONE, IN REGIME DI CO- PROGETTAZIONE,
DEL SERVIZIO DI CENTRO AGGREGATIVO DESTINATO A RAGAZZI CON ETA' COMPRESA TRA I 12 E I 18 ANNI
PERIODO DALL' 11/01/2027 AL 31/07/2029. CIG: BDE4730096

L'anno ……..(202…) il giorno ……. del mese di ……, nella residenza municipale, con la presente scrittura privata, da far valere ad ogni effetto di legge,

TRA

il **COMUNE DI CORTEMAGGIORE** di seguito più brevemente denominato "Comune", con sede in Cortemaggiore, Piazza Patrioti, 8 - C.F. 00232410332, qui rappresentato dal Responsabile del Servizio Socio - Assistenziale, dott.ssa **FEDERICA PARMA**, nata a …… il …… - , domiciliata ai fini della presente presso la sede comunale;

E

L'ETS **……** rappresentato da …… nella qualità di Legale Rappresentante, con sede in ……. – CAP……P. IVA / C.F. ……, iscritto al RUNTS con il numero ……, di seguito anche solo "Soggetto Attuatore";

PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 19/11/2026, esecutiva ai sensi di legge, che si richiama integralmente, è stato dato specifico indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Socio - Assistenziale al fine della realizzazione di attività e interventi del centro aggregativo, destinati a ragazzi residenti nel Comune di Cortemaggiore per il periodo 11/01/2027 - 31/07/2029, attraverso procedura di co-progettazione con Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs n. 117 del 3 Luglio 2017 (Codice del Terzo Settore), individuando le principali linee di indirizzo;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Socio - Assistenziale n. …… del …./…../2026 è stato avviato il procedimento di istruttoria pubblica ed approvato l'Avviso Pubblico *"MANIFESTAZIONE D'INTERESSE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE, IN REGIME DI CO-PROGETTAZIONE, DEL SERVIZIO DI CENTRO AGGREGATIVO DESTINATO A RAGAZZI CON ETA' COMPRESA TRA I 12 E 18 ANNI - PERIODO DALL' 11/01/2027 AL 31/07/2029";*

- l'Avviso pubblico sopra richiamato è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune (sezione Amministrazione trasparente) dal …./…./2026 al …./…./2026 al fine di garantire un'adeguata trasparenza alla procedura di selezione;
- con Determinazione n. …….. del …../…../… è stato dato atto, a seguito delle verifiche e valutazioni previste, dell'esito all'attività di co- progettazione con il/gli ETS …….;

VISTI

- l'art. 118, comma 4 della Costituzione;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.;
- il D. Lgs n. 267/2000 ed in particolare l'art. 119;
- DPCM 30 marzo 2001;
- Il Dlgs 117/2017;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1- Oggetto

Oggetto della Convenzione, sottoscritta tra le parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione di interventi e attività del centro di aggregazione destinati a ragazzi con età compresa tra i 12 e i 18 anni, indicati nel Progetto Definitivo elaborato all'interno del Tavolo di co-progettazione e approvato dall'Amministrazione procedente. Come meglio dettagliato nel Documento Progettuale, gli interventi di cui sopra sono articolati in:

1) attività e interventi del centro di aggregazione a favore di ragazzi con età compresa tra i 12 e i 18 anni residenti nel Comune di Cortemaggiore.

Periodo di svolgimento: da gennaio a dicembre con sospensione dell'attività ad agosto.
Destinatari: si presume la frequenza di circa 30 ragazzi durante il periodo invernale, mentre si ipotizza un numero più elevato durante i mesi estivi.
Durante i mesi invernali l'attività potrà essere svolta nei pomeriggi di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19:30, mentre nei mesi estivi l'attività verrà riprogrammata.
Le principali attività da svolgersi sono:

- ✓ attività ludico-ricreative e attività sportive;
- ✓ incontri di gruppo con i ragazzi su temi specifici;
- ✓ momenti di socializzazione attraverso giochi di gruppo e momenti di convivialità;
- ✓ attività laboratoriali e creative;
- ✓ colloqui individuali con gli educatori;
- ✓ uscite programmate diversificate (cinema, visita città, escursioni...) o per iniziative avvenimento particolari;
- ✓ collaborazione con realtà associative per eventi sul territorio;
- ✓ iniziative di cittadinanza attiva;
- ✓ momenti di dialogo e di scambio su temi specifici con il mondo adulto (persone rappresentative di alcune realtà sociali);

Art. 2 – Finalità

Funzione dell'accordo è la costituzione e la regolazione di un rapporto di partenariato pubblico/privato sociale per la co-progettazione e co-gestione di servizi e interventi socio- educativi destinati a ragazzi, centro di aggregazione basato sulla messa in comune e integrazione, anche sul piano organizzativo e operativo, di risorse pubbliche e private, monetarie e non, e sull'assunzione reciproca da parte del pubblico e del privato no profit dei rischi e delle responsabilità della gestione dei servizi e degli interventi co-progettati.

Art. 3 – Durata della Convenzione
La presente Convenzione ha durata dall' 11/01/2027 al 31/07/2029.
Alla naturale scadenza il rapporto si intenderà risolto, senza onere né obbligo di disdetta.
È tuttavia facoltà del Comune, in relazione al complessivo stato di attuazione del progetto e ai risultati conseguiti, valutate tutte le ulteriori ragioni di opportunità e convenienza per l'Amministrazione Pubblica, proporre all'Ente partner l'estensione della durata della convenzione per un ulteriore anno.

Art. 4 – Rapporti tra le parti
L'assetto organizzativo delle relazioni tra Comune e Ente/Enti Partner, finalizzato alla governance del progetto nel suo complesso e al presidio, monitoraggio e sviluppo dei servizi/interventi resi, è definito sulla base dell'Avviso Pubblico, approvato e indetto con determinazione n. ……. del …../…../202.. e del progetto definitivo elaborato nelle sedute di co- progettazione svolte.

Art. 5 – Impegni del Comune di Cortemaggiore
Il Comune, attraverso la sua struttura tecnica, amministrativa e operativa, si impegna a:
- mettere a disposizione le proprie risorse umane, economiche, logistiche e strumentali per concorrere attivamente al perseguimento delle finalità e obiettivi della co-progettazione;
- sostenere le ulteriori proposte innovative/migliorative che, in sede di progettazione condivisa, verranno di volta in volta considerate necessarie o utili al perseguimento degli obiettivi generali della co-progettazione, compatibilmente con i propri vincoli di bilancio;
- presidiare stabilmente, con i propri referenti ed in raccordo con i referenti del partner, gli ambiti istituzionali/amministrativi e tecnico/gestionali previsti per il governo della co-progettazione;
- operare in raccordo con l'Ente partner per il coinvolgimento delle altre agenzie della rete territoriale (istituzionali, del terzo settore, informali), nell'ottica di sviluppo di un welfare locale sostenibile e integrato.

Art. 6 - Impegni dell'ETS
L'Ente partner, per il raggiungimento degli obbiettivi generali e specifici della co- progettazione, si impegna a:
- realizzare i servizi/interventi oggetto della presente convenzione secondo le strategie e con le azioni/strumenti individuati e sviluppati in sede di progettazione condivisa;
- mettere a disposizione risorse proprie, come declinate nel documento progettuale definitivo;
- sviluppare le ulteriori proposte innovative/migliorative che, in sede di progettazione condivisa, verranno di volta in volta considerate necessarie o utili al perseguimento degli obiettivi generali della co-progettazione, nei limiti del valore economico del budget comunale e delle risorse proprie;
- sviluppare e condividere con il Comune il complessivo sistema di valutazione di efficacia e di efficienza dell'impianto progettuale e dei singoli servizi/interventi;

L'Ente partner si impegna inoltre a:
- impiegare, nello svolgimento delle attività, operatori in possesso dei requisiti professionali adeguati allo svolgimento delle attività stesse;
- assicurare lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro;
- rispettare, nei confronti degli operatori a qualunque titolo impegnati nelle attività della presente convenzione, tutte le norme previste dal CCNL di riferimento e dagli eventuali accordi locali integrativi, garantendo il rispetto dei relativi livelli retributivi e di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed anti-infortunistici;
- assicurare lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione nel rispetto di tutte le norme vigenti riguardanti il trattamento dei dati personali. L'Ente partner dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla vigente normativa e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato dei propri incaricati e/o responsabili del trattamento. L'Ente Partner è responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti o altri operatori di cui dovesse avvalersi a qualunque titolo;
- osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cortemaggiore approvato con

deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 24.12.2024. L'Ente Partner è responsabile dell'osservanza di detti obblighi da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti o altri operatori di cui dovesse avvalersi a qualunque titolo, nonché del rispetto delle norme deontologiche e degli standard professionali inerenti le attività/servizi svolti. L'Amministrazione si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale operante in rapporto alle funzioni richieste, anche al fine dell'eventuale sostituzione nel caso in cui non risultasse possibile ovviare altrimenti;
- essere responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale e dei ragazzi iscritti al centro nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato ed ai beni concessi in uso, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico del soggetto concessionario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune;
- osservare l'Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione criminale "adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 18.09.2025 allegata al presente atto;
- fornire puntuale rendicontazione al Comune rispetto all'andamento del servizio, delle iscrizioni e delle presenze.

Art. 7 – Quadro economico
Le parti danno atto che il valore complessivo della co-progettazione oggetto della presente convenzione risulta stimato per il triennio in complessivi …… €.
Le parti danno altresì atto che, come indicato nell'Avviso pubblico, il budget comunale sopra quantificato rappresenta solo una stima e che potrà subire variazioni corrispondenti alle prestazioni od attività in parte o del tutto non resi o esigenze sopraggiunte e sarà comunque vincolata alle disponibilità di bilancio.

Art. 8 – Rendicontazione delle spese e trasferimento del contributo comunale
L'Ente partner presenterà al Comune periodiche rendicontazioni analitiche aventi ad oggetto le attività svolte e i relativi costi, secondo le tempistiche e modalità concordate in sede di co-progettazione.
Al fine dell'erogazione del contributo l'Ente partner dovrà periodicamente presentare i documenti a rendicontazione, possibilmente fatture.
Le spese dovranno attenersi al progetto ed al piano economico previsto.
Il contributo comunale sarà erogato all'Ente partner previo atto di liquidazione attestante il riscontro della regolarità delle prestazioni e della rispondenza delle stesse ai termini ed alle condizioni pattuite, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L'Ente partner si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, nella consapevolezza della risoluzione di diritto della presente convenzione qualora le transazioni finanziarie dovessero essere eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti.
L'Ente partner si impegna infine sin d'ora a comunicare entro sette giorni eventuali variazioni dei dati trasmessi.

Art. 10 – Assicurazione
L'Ente partner è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti dei servizi, al Comune o a terzi, sia a cose che a persone (compresi i dipendenti) nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, per fatto proprio o del personale addetto.
L'Ente partner si obbliga a mantenere regolarmente attiva detta copertura assicurativa per tutto il periodo di vigenza della convenzione.

Art. 12 – Eventuali inadempimenti
Le parti concordano che gli ambiti prioritariamente deputati alla verifica sull'andamento dei diversi servizi/interventi ed alla discussione/eliminazione di eventuali criticità, sono quelli previsti dal complessivo assetto organizzativo della co-progettazione.

Il Comune si riserva comunque, anche al di fuori di tali ambiti, di effettuare opportuni controlli, per verificare il rispetto degli impegni assunti dall'Ente partner con la presente Convenzione. L'Ente partner si rende sin d'ora disponibile a fornire tutte le informazioni e/o la documentazione a tal fine richieste dal Comune.
Qualora vengano riscontrate inadempienze o negligenze, il Comune le segnalerà all'Ente partner, affinché provveda alla loro tempestiva eliminazione.

Art. 13 - Motivi di risoluzione della convenzione
La presente convenzione può essere risolta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1.453 e seguenti del codice civile.
Costituisce in ogni caso motivo di risoluzione della convenzione la perdita della qualifica di Ente di Terzo Settore da parte dell'Ente Partner.
Ai sensi dell'art. 1456 del c.c. le parti convengono che la convenzione possa essere risolta:
- dall'Ente partner, in caso di reiterate inadempienze/ritardi da parte del Comune nell'erogazione del contributo previsto a copertura dei costi delle attività rese;
- dal Comune di Cortemaggiore, in caso di reiterate inadempienze da parte dell'Ente partner, oggetto di contestazione e applicazione di penali a norma del precedente articolo, ovvero di grave violazione degli obblighi di riservatezza o grave inosservanza nei confronti degli utenti degli obblighi deontologici e professionali.

La risoluzione della convenzione comporta la revoca del contributo comunale, fatto salvo il riconoscimento dei costi delle attività già svolte.
Le parti si impegnano sin d'ora, in caso di risoluzione della Convenzione, ad adottare tutte le misure/tempistiche idonee a non compromettere la continuità dei servizi/interventi resi in favore dell'utenza.

Art. 14 -Trattamento dei dati personali
Il Comune, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196 così come modificato dal D.lgs 10/08/2018 n. 101, informa l'"ETS" che tratterà i dati, contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamento comunali in materia.
Con riferimento al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento al regolamento UE 2016/679, il contraente autorizza l'Amministrazione Comunale al trattamento dei dai personali contenuti nel presente contratto, per adempiere a doveri di legge e per esigenze organizzative dell'Ente.
Il Comune da atto che il trattamento dei dati personali avverrà in conformità all'informativa disponibile sul sito web istituzionale alla voce information privacy link: https://www.comune.cortemaggiore.pc.it/it/privacy

Art. 15 – Modalità di risoluzione di eventuali controversie
Le parti si impegnano a mediare e risolvere, con spirito di reciproca collaborazione e negli ambiti di confronto previsti dall'assetto organizzativo dalla co-progettazione, tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere durante il periodo di vigenza della presente Convenzione.
Per tutte le controversie tra le parti non diversamente componibili sarà competente il Foro di Piacenza.

Art. 16- Disposizioni generali e finali
Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, per quanto compatibili con la natura e finalità dell'atto stesso.

Art. 17 – Registrazione e Spese
La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico della parte che ne richiede la registrazione incluse le spese di bollo.

La presente convenzione è riconosciuta conforme alla volontà delle parti e viene letta, confermata e sottoscritta dagli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI CORTEMAGGIORE ETS
Responsabile del Servizio Socio Assistenziale
Dott.ssa Federica Parma